

Decreto B (*avamprogetto di consultazione*)

Legge federale sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO)

Modifica del

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ... 2008¹,
decreta:*

I

La legge federale del 12 giugno 1959² sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare è modificata come segue:

Art. 8 cpv. 1^{bis}

Si considera che il servizio civile non è prestato nel caso non sia compiuto, a partire dall'anno successivo all'anno civile nel quale la decisione è divenuta esecutoria, un periodo di servizio di almeno 26 giorni computabili all'anno.

Art. 12 cpv. 1 lett. a e d

Abrogato

Art. 13 cpv. 1

¹ La tassa ammonta a 3 franchi per ogni 100 franchi di reddito soggetto alla tassa, ma almeno a 400 franchi.

Art. 15 Riduzione della tassa

¹ L'obbligato al servizio militare che nel corso dell'anno di assoggettamento non presta più della metà del servizio militare cui è tenuto, deve la metà della tassa.

² L'obbligato al servizio civile che nel corso dell'anno di assoggettamento presta meno di 26, ma almeno 14 giorni computabili di servizio, deve la metà della tassa.

Art. 19

Abrogato

¹ FF ...
² RS **661**

Art. 24 cpv. 2 lett. h e i

Abrogato

Art. 33 **Richiamo**

Se la tassa, divenuta esecutoria, non è pagata alla scadenza, l'assoggettato riceve un richiamo che gli assegna un termine suppletivo di 15 giorni.

Art. 34 cpv. 1

¹ Se la tassa, divenuta esecutoria, non è pagata nonostante il richiamo, si procede in via esecutiva contro il debitore.

Art. 39 cpv. 1 e 2

¹ Chi recupera il servizio militare o il servizio civile ha diritto al rimborso della tassa pagata dopo aver prestato l'intero servizio obbligatorio.

² *Abrogato*

II

Modifica del diritto in vigore

Legge federale del 4 ottobre 2002³ sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile

Art. 24

Abrogato

III

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

³ RS 520.1